

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA  
"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMICI POMPIERI LAZZATE-ODV" ABBREVIATA AVAPL**

**Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede**

**1.1** È costituita, l'associazione denominata: "Associazione Volontariato Amici Pompieri Lazzate-odv" Organizzazione di Volontariato (o ODV) di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

**1.2** L'Associazione ha sede legale nel comune di Lazzate e la sua durata è illimitata.

**1.3** Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 2 – Finalità**

**2.1** L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- promuovere attività per la tutela del territorio, della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alla sicurezza dei cittadini.
- acquistare mezzi e materiali idonei al pubblico soccorso da usare in proprio, donare o concedere in comodato d'uso ad enti ed associazioni e/o organizzazioni che perseguono gli stessi scopi, con particolare riferimento ai Vigili del Fuoco Volontari di Lazzate (MB).
- mettere in atto iniziative che sviluppino nella popolazione una cultura del soccorso e della sicurezza, della solidarietà e in particolare creare un movimento di pubblica opinione a favore dei Vigili del Fuoco Volontari di Lazzate e del volontariato pompieristico in generale.

**Articolo 3 – Attività**

**3.1** Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente Statuto, l'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

**3.2** Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in :

- organizzare attività culturali con la finalità di educare le persone ad una cultura della prevenzione e della sicurezza,
- organizzare attività ricreative ed educative destinate ai bambini con la finalità di iniziarli ad una cultura della sicurezza e promuovere la cultura del volontariato in particolar modo pompieristico,
- promuovere, sviluppare ed incrementare le attività del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Lazzate, promuovendo i vincoli di amicizia, di solidarietà e di colleganza tra i Vigili del Fuoco in congedo e in servizio, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre associazioni aventi scopi affini e/o comuni,
- svolgere, promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne, concerti, tornei o gare sportive di interesse sociale atte alla diffusione e promozione pratica del volontariato,
- prodigarsi per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature esistenti di enti pubblici concessi in comodato d'uso al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Lazzate,
- compiere attività di prevenzione e sicurezza,
- compiere ogni atto che possa comunque facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

**3.3** l'associazione è priva di qualunque carattere politico e partitico e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere, né perseguire fini di lucro diretto o indiretto.

**3.4** le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

#### **Articolo 4 – Associati**

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

**4.1** All'associazione possono aderire:

- a) Socio Fondatore, tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.
- b) Socio Ordinario, le persone fisiche che avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
- c) Socio Onorario, sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

**4.2** L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, nella quale dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame la domanda di nuovi associati nella prima riunione successiva alla data di presentazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

**4.3** Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- a) Per dimissioni;
- b) Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- c) Per decesso;
- d) Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- e) Per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati**

**5.1** Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri. Gli associati possono essere chiamati al versamento di un contributo annuale associativo deliberato dall'assemblea convocata per il consuntivo/preventivo che stabilisce anche il termine entro il quale il versamento deve essere effettuato. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di dimissioni o comunque in ogni caso di perdita di qualifica di associato.

**5.2** Ciascun associato ha diritto a:

- a) Partecipare alle assemblee, se in regola con il versamento del contributo associativo, e di votare direttamente o per delega per la nomina degli organi sociali statutariamente previsti, per l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività, per l'approvazione e modificazione dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- b) Conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) Partecipare alle attività promosse dall'associazione, usufruire di tutti i servizi della medesima;
- d) Dare le dimissioni in qualsiasi momento,

e) Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

**5.3** Ciascun aderente ha il dovere di:

- a) Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) Versare il contributo associativo stabilito dall'assemblea;
- c) Svolgere attività preventivamente concordate;
- d) Mantenere un comportamento di responsabilità conforme alle finalità dell'associazione.

**5.4** Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**5.5** La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

## **Articolo 6 – Organi sociali dell'Associazione**

**6.1** Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo nei casi previsti dalla legge
- e) Collegio dei garanti se nominato
- f) Gli organi sociali, l'Organo di controllo e il Collegio dei garanti, restano in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere riconfermati. Ad eccezione dell'Organo di controllo tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **Articolo 7 – Assemblea degli associati**

**7.1** L'Assemblea degli associati all'associazione è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto di voto, purchè in regola col versamento della quota associativa. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del consuntivo e del bilancio preventivo. È convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente stesso. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche statutarie o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

**7.2** La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di richiesta e l'Assemblea, in sessione straordinaria, deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

**7.3** In ogni caso la convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prima convocazione, mediante lettera inviata agli associati anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, e/o affissione di avviso nella sede sociale e/o mezzo stampa, sempre con l'indicazione oltre che dell'ordine del giorno, della data della prima e seconda convocazione.

**7.4** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega ( massimo tre deleghe per associato).

7.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per il caso di modifiche all'Atto Costitutivo, allo Statuto, allo scioglimento e liquidazione dell'associazione, per il quale bisogna avere la presenza di almeno tre quarti dei soci , come previsto dall'art. 21 C.C.

## **Articolo 8 - Competenze dell'Assemblea**

8.1 l'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo scegliendone tra i propri associati;
- b) Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nei limiti fissati dal successivo art.9;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- d) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) Approvare il bilancio preventivo;
- f) Approvare il bilancio consuntivo;
- g) Fissare l'ammontare del contributo associativo a carico degli associati per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione senza che con ciò si instauri un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- h) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'associazione adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) Approvare o respingere, in sessione straordinaria, le richieste di modifica dello Statuto.
- j) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

8.2 All'apertura di ogni seduta ordinaria l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente,

8.3 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.4 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8.4 L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione

## **Articolo 9 – Consiglio Direttivo**

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

9.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.3 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i propri associati ed è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove). Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

**9.4** I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive.

**9.5** Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**9.6** Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

**9.7** Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

**9.8** Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**9.9** Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio in caso di vacanza del direttivo stesso, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Articolo 10 – Competenze del Consiglio Direttivo**

**10.1** Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, e il bilancio consuntivo entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- d) Proporre all'interno della bozza del bilancio preventivo l'ammontare della quota sociale annuale;
- e) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea.
- f) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- g) Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- h) Nominare il Segretario ed il Tesoriere od il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra i soci che non compongono il Consiglio Direttivo;
- i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- j) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso;
- k) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla disponibilità prevista dal bilancio;
- l) Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee.

## **Articolo 11 – Il Presidente**

**11.1** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica 3 (tre) anni.

**11.2** Il Presidente:

- a) Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, e da Enti e Privati, rilasciandone liberatorie quietanza;
- c) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- d) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- e) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione successiva entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

**11.3** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

**11.4** Qualora si verifichi il caso di impedimento o assenza definitiva, il Consiglio provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

## **Articolo 12 – Il Segretario**

**12.1** Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

## **Articolo 13 – Organo di controllo e revisione legale dei conti**

**13.1** L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

**13.2** I componenti dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**13.3** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**13.4** L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

**13.5** I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**13.6** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito dai revisori legali

iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

#### **Articolo 14 – Collegio dei garanti**

**14.1** L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti nominati scadono con gli altri componenti.

**14.2** Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

#### **Articolo 15 – Libri sociali**

**15.1** L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

**15.2** I libri di cui alle lettere a),b),c),e), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

**15.3** I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

**15.4** Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

**15.5** Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, previa richiesta formulata all'organo competente.

#### **Articolo 16 - Patrimonio ed entrate**

**16.1** Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) Donazioni, finanziamenti, erogazioni liberali e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- c) Contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio.

**16.2** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) Contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- b) Contributi privati;
- c) Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- d) Contributi di organi internazionali;
- e) Donazioni o lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017).

**16.3** I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte dal Presidente, Vicepresidente, Segretario/Tesoriere, salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 17 – Divieto di distribuzione degli utili**

**17.1** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs.117/2017

**17.2** Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 18 – Scritture contabili**

**18.1** Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n.117/2017.

#### **Articolo 19 – Esercizio sociale e bilancio**

**19.1** L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

**19.2** Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs.117/2017 qualora emanato.

**19.3** Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

**19.4** Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**19.5** Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs.117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

**19.6** al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

#### **Articolo 20 – Assicurazione dei volontari**

**20.1** Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**20.2** L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale e extracontrattuale.



## **Articolo 21 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

**21.1** Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**21.2** Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

## **Articolo 22 – Devoluzione del patrimonio**


**22.1** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs.117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del d.lgs.117/2017.

## **Articolo 23 – Disposizioni finali**

**23.1** Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto e approvato da tutti gli aderenti all'Assemblea in data 26/05/2019, approvato all'unanimità.

Il Presidente



Il Segretario.

